

— dalla tutela o curatela di minorenni o di incapaci di razza non ebraica;

— dal possesso, dalla gestione e dalla direzione di aziende interessanti la difesa nazionale o che impieghino cento e più persone;

— dal possesso di terreni che abbiano un estimo superiore a lire 5000;

— dal possesso di fabbricati urbani che abbiano un reddito imponibile complessivo superiore a lire 20.000;

— dagli impieghi dello Stato, del Partito e delle organizzazioni da esso dipendenti, delle provincie, dei comuni e in genere delle amministrazioni, enti e servizi pubblici parastatali, sindacali, delle banche e delle assicurazioni.

— e non possono avere alle loro dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana;

La legge 17 novembre 1938, XVII prevede anche il caso che il genitore di razza ebraica possa essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Con altra legge (15 novembre 1938, XVII) i cittadini italiani di razza ebraica furono esclusi completamente dall'insegnamento nelle scuole pubbliche e private di qualsiasi ordine e grado e dagli impieghi nelle scuole stesse; dalle accademie, dagli istituti e associazioni di scienze, lettere e arti; dalle libere docenze.

Gli alunni di razza ebraica sono esclusi da ogni ordine e grado di scuole pubbliche e private, stabilendosi però l'apertura di scuole elementari e medie ad essi riservate.

Successivamente fu stabilita l'esclusione degli ebrei dall'esercizio